

	SCHEMA DI CONVENZIONE ESECUTIVA BIENNALE PER LA REALIZZAZIONE	
	DI ATTIVITA' DI RICERCA A SEGUITO DI PROTOCOLLO DI INTESA (ex	
	art. 15 L. 241/90) - (Acronimo: BanGeCar_7)	
	TRA	
	L'Agenzia Marche Agricoltura Pesca - AMAP , C.F. e P.IVA	
	01491360424, con sede in via T. A. Edison, 2 Osimo (AN), PEC:	
	marcheagricolturapesca.pec@emarche.it , nella persona del	
	dell'Agenzia,nata a	
	, il, domiciliato per la	
	carica presso l'AMAP, Via T. A. Edison, n. 2 Osimo (AN)	
	E	
	Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi	
	dell'economia agraria - Centro di Ricerca Orticoltura e Flo-	
	rovivaismo - CREA-OF , C.F. 97231970589 e P. IVA 08183101008,	
	avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, e	
	sede operativa in Via Salaria, 1 - Monsampolo del Tronto	
	(AP), PEC: of@pec.crea.gov.it , rappresentato dal Direttore	
	del Centro, Dott. Daniele Massa, nell'esercizio delle sue	
	funzioni, nominato con Decreto Presidenziale n. 121421 del	
	23/12/2021 di conferimento nomina di Direttore del Centro di	
	Orticoltura e Florovivaismo del CREA,	
	PREMESSO CHE	

	-	AMAP, ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 12
		maggio 2022, n. 11 di trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia
		per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca
		"Marche Agricoltura Pesca" svolge attività di servizio per i
		settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, fo-
		restale, e della pesca in conformità alla programmazione re-
		gionale e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta
		regionale, fornendo servizi specialistici alle imprese per la
		diffusione, il trasferimento delle innovazioni di processo e
		di prodotto, e inoltre organizzative, nel settore agroalimen-
		tare, della silvicoltura e della pesca, nonché attività di
		ricerca applicata e di sperimentazione finalizzate alla dif-
		fusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e
		organizzative volte a migliorare la competitività delle im-
		prese, in particolare a basso impatto, e delle filiere pro-
		duttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo,
		agroalimentare, forestale, della tartuficoltura e della pe-
		sca;
	-	Il CREA è Ente di ricerca italiano con personalità giuridi-
		ca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Mini-
		stero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle fo-
		reste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca
		ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo
		25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica,

	statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria,	
	istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e	
	successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della leg-	
	ge 23 dicembre 2014 n. 190;	
	- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e speri-	
	mentazione con competenza scientifica generale nei settori	
	agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e foresta-	
	le, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;	
	- in data 5 agosto 2025 è stato rinnovato il protocollo di	
	intesa "Per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo rurale"	
	tra CREA, Regione Marche e AMAP, tra le cui finalità indicate	
	all'art. 2 vi è quella di favorire la ricerca e la diffusione	
	dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifi-	
	che nei settori di interesse reciproco, avente scadenza il	
	19/09/2030;	
	- Ai sensi degli artt. 4 e 5 del Protocollo di Intesa citato,	
	le parti possono procedere alla sottoscrizione di convenzioni	
	attuative per la realizzazione di singole azioni programmati-	
	che;	
	- la legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 del 2003 "Tutela	
	delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio	
	marchigiano" prevede che con il piano settoriale si provveda	

	allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale	
	della biodiversità animale e vegetale;	
	- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche n. 77 del 19/11/2024 è stato emanato il "Piano settoriale	
	di intervento per la tutela delle risorse genetiche animali e	
	vegetali del territorio marchigiano - triennio 2025/2027" che	
	riconosce AMAP quale "ente strumentale della Regione Marche	
	competente nelle materie della biodiversità agraria e nella	
	gestione dei vivai forestali regionali come stabilito dalla	
	legislazione regionale". Tra le azioni indicate nel piano è	
	prevista la "caratterizzazione delle accessioni erbacee e ar-	
	boree e razze animali per l'iscrizione al Repertorio Regiona-	
	le", nonché lo "scambio di informazioni in materia di conser-	
	vazione, raccolta e utilizzo delle varietà locali e delle	
	razze animali";	
	- il Piano Settoriale di intervento triennio 2025/2027	
	stabilisce che per lo svolgimento delle attività di gestione	
	della Banca del germoplasma regionale per la conservazione,	
	catalogazione e caratterizzazione del patrimonio genetico, è	
	necessario dare continuità alle collaborazioni con il CREA-	
	OF, in quanto sede della Banca Regionale del Germoplasma per	
	le specie erbacee autoctone a rischio di erosione genetica	
	(con decreto di incarico n. 31 del 02/03/2006 al CREA-OF con	
	sede a Monsampolo da parte dell'Amministratore Unico);	

	- con Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n.	
	1105 del 14/07/2025 è stato emanato il Programma Operativo	
	per la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e ve-	
	getali del territorio marchigiano - anno 2026;	
	-l'AMAP è interessata ad acquisire, sviluppare ed applicare	
	metodologie di ricerca nei settori di propria attività, sta-	
	bilendo contatti con enti pubblici che abbiano interessi di	
	ricerca nello stesso settore;	
	- l'AMAP è interessata ad attività di ricerca finalizzata al-	
	la caratterizzazione morfologica e molecolare delle specie	
	erbacee conservate ai fini della loro valorizzazione e iscri-	
	zione al Repertorio Regionale;	
	- la presente convenzione biennale per la tutela delle risor-	
	se genetiche autoctone animali e vegetali del territorio mar-	
	chigiano, prevede attività di approfondimento, anche attra-	
	verso l'utilizzo di tecniche genetico-molecolari, per la ca-	
	ratterizzazione delle accessioni ed è supportata dalla ri-	
	chiesta a contributo nella domanda di sostegno, a valere sul	
	bando del Complemento dello Sviluppo Rurale per l'intervento	
	SRA16 "ACA16 Conservazione agrobiodiversità - banche del ger-	
	moplasma";	
	-i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, a	
	cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi	

	pubblici in parte coincidenti per quanto attiene la conserva-	
	zione e la tutela della biodiversità agraria e alla relativa	
	conservazione del germoplasma, il cui esercizio congiunto	
	permette di massimizzare i risultati delle attività da svol-	
	gere, oggetto della presente Convenzione biennale;	
	- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive	
	modifiche ed integrazioni, regola la possibilità per le	
	pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per	
	disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di	
	interesse comune. Gli accordi tra amministrazioni rappresen-	
	tano infatti un utile strumento per soddisfare il pubblico	
	interesse, il coordinamento, in un quadro unitario, di inte-	
	ressi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;	
	Tutto quanto sopra premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto	
	parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di	
	ricerca.	
	Art. 1 - Oggetto della Convenzione	
	Oggetto della presente convenzione esecutiva è la collabora-	
	zione tra i due enti con il fine di realizzare gli obiettivi	
	comuni nell'ambito della conservazione e tutela della biodi-	
	versità di interesse agrario delle Marche, con la finalità di	
	indagare, reperire, conservare e caratterizzare le accessioni	

	vegetali erbacee (annuali e poliennali) di interesse agrario	
	presenti e segnalate nel territorio marchigiano, nell'ambito	
	del progetto Biodiversità agraria - annualità 2026-2027 -	
	L.R. 12/2003 con le modalità descritte nell'Allegato Tecnico	
	che è parte integrante della presente convenzione e che le	
	parti dichiarano di conoscere ed approvare nella stesura in-	
	viata.	
	Art. 2 - Definizione dei contenuti della Convenzione	
	Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace	
	ed efficiente realizzazione dell'oggetto della Convenzione,	
	il CREA - OF con sede a Monsampolo del Tronto (AP) e AMAP si	
	impegnano vicendevolmente a:	
	- Reperire nuovi materiali autoctoni sul territorio regiona-	
	le, anche attraverso sopralluoghi in loco a cura di AMAP e	
	CREA-OF;	
	- Conservare le accessioni reperite o di nuovo reperimento	
	nella Banca regionale del germoplasma situata a Monsampolo	
	del Tronto (AP), attraverso le strutture già esistenti, ag-	
	giornando i relativi database, rinnovando i semi in conserva-	
	zione a cura del CREA-OF;	
	- Caratterizzare i materiali vegetali dal punto di vista mor-	
	fologico e molecolare a cura del CREA-OF;	

	- Caratterizzare i materiali per l'iscrizione al Repertorio Regionale della Biodiversità agraria e all'Anagrafe Nazionale a cura del CREA-OF;	
	- Contribuire alla gestione della rete di conservazione delle risorse genetiche (Banca del germoplasma, campi catalogo, rete degli agricoltori custodi) a cura dell'AMAP;	
	- Divulgare tra enti di ricerca, operatori del settore e tra i tecnici, anche in formazione, i valori della Biodiversità agraria delle Marche a cura di AMAP con il supporto di CREA-OF.	
	Art. 3 – Referenti del Progetto	
	Per l'attuazione dell'attività della presente convenzione ciascuna delle parti designa un referente al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione.	
	Il responsabile e referente scientifico per l'AMAP è la Dott.ssa Agr. Ambra Micheletti. Il responsabile e referente scientifico per il CREA-OF è la Dott.ssa Sara Sestili.	
	Art. 4 – Durata	
	La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e ha validità fino al 31/12/2027, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate da entrambe le Parti.	

	Art. 5 – Entità di contributo e modalità di pagamento	
	Al fine della realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e specificata nell'allegato tecnico di cui	
	al precedente art. 1, l'AMAP si impegna a corrispondere il	
	rimborso massimo indicato nell'allegato tecnico in base alle	
	attività svolte. Tali attività, sono state approvate dalla	
	Giunta della Regione Marche per l'anno 2026 nel "Programma	
	Operativo per la tutela delle risorse genetiche autoctone	
	animali e vegetali del territorio marchigiano", per l'anno	
	2027, sono state definite in coerenza con il "Piano Settoria-	
	le di Intervento per la tutela delle risorse genetiche anima-	
	li e vegetali del territorio marchigiano - Triennio 2025-	
	2027" e saranno approvate nel Programma Operativo di compe-	
	tenza, qualora differiscano da quelle riportate nell'allegato	
	tecnico alla presente convenzione, si procederà alla modifica	
	con contestuale indicazione dell'eventuale importo presunto.	
	L'importo, essendo un rimborso per le attività svolte, è da	
	considerarsi al di fuori del campo di applicazione	
	dell'I.V.A. ed è da intendersi a titolo di ristoro per le	
	spese realmente sostenute per lo svolgimento delle attività	
	effettivamente svolte, come di seguito riportato:	
	- per 1'anno 2026 importo massimo presunto è stabilito in eu-	
	ro 25.000,00;	

	- per 1° anno 2027 importo massimo presunto è stabilito in eu-	
	ro 25.000,00.	
	In fase di rendicontazione annuale il CREA-OF, oltre alla re-	
	lazione tecnica finale ed insieme alla richiesta di rimborso,	
	deve produrre tutta la documentazione probante le spese so-	
	stenute per la realizzazione delle attività. La richiesta di	
	rimborso deve riportare il CUP, che sarà comunicato annual-	
	mente dall'AMAP insieme al numero identificativo della doman-	
	da di sostegno a valere sulla misura SRA16 (ID SIAR) in fase	
	di comunicazione della finanziabilità della domanda annuale	
	da parte della Regione Marche.	
	L'AMAP provvederà, entro 60 giorni dalla data di ricevimento	
	della relazione finale corredata dalla rendicontazione annua-	
	le della spesa, a trasferire l'importo del rimborso delle	
	spese di pertinenza del CREA-OF mediante versamento alla Ban-	
	ca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di	
	Roma, IBAN: IT79D0100004306TU0000016213 indicando nella cau-	
	sale la seguente descrizione sintetica: CREA-OF - AMAP Con-	
	venzione Biodiversità Marche CSR Marche 2023-2027	
	SRA16.ACA16_ID_SIAR numero di domanda e n. CUP).	
	Art. 6 - Rendicontazione	
	In fase di rendicontazione il CREA-OF, si impegna ad inviare	
	ad AMAP entro il 31 dicembre di ogni anno la seguente docu-	
	mentazione:	

	- Relazione tecnica finale;	
	- Rendiconto analitico delle spese sostenute;	
	- Fatture elettroniche o altro documento contabile avente	
	forza probante equivalente di supporto di ogni attività rea-	
	lizzata.	
	- Nota con conferma e/o eventuale modifica delle attività da	
	effettuare l'anno successivo previo accordo con AMAP.	
	Resta inteso che la documentazione prodotta in formato digi-	
	tale sarà trattata ed inviata nello stesso modo mentre	
	l'eventuale documentazione cartacea verrà inviata in copia	
	scannerizzata in formato pdf.	
	Art. 7 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	La proprietà dei risultati derivanti dalla presente Conven-	
	zione sarà della parte o delle parti che li hanno conseguiti.	
	Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena	
	ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omoge-	
	nei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito della	
	Convenzione, tali risultati saranno di proprietà di entrambe	
	le parti, salvo diverso accordo, e il loro utilizzo dovrà av-	
	venire con precisa menzione della partecipazione di entrambe	
	le parti.	
	Art. 8 - Tutela del background e riservatezza	

	Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e	
	commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna	
	Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante	
	l'esecuzione della presente Convenzione sono oggetto di di-	
	ritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e	
	sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come	
	tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano	
	per l'intera durata della presente Convenzione a mantenere	
	strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea	
	misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il	
	know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in	
	forza dell'esecuzione della presente Convenzione o in dipen-	
	denza di questa, rendendosi responsabili del rispetto del	
	suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipen-	
	denti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciproca-	
	mente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente ar-	
	ticolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni:	
	a) che al momento della divulgazione erano già divenute di	
	pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a	
	seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c)	
	che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
	ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente	
	divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segre	

	tezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 9 - Risoluzione	
	AMAP ed il CREA-OF possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R..	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.	
	Art.10 Diritto di recesso	
	Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e AMAP si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese impegnate e sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.	
	Art. 11 - Copertura assicurativa	
	AMAP e CREA-OF dichiarano di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso	

	terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente	
	tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che	
	il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del-	
	la presente Convenzione esecutiva gode di valida copertura	
	assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra com-	
	pagnia assicuratrice.	
	Art. 12 - Sicurezza	
	Ciascuna delle parti, oltre alle coperture assicurative di	
	legge del proprio personale, sarà tenuta ad uniformarsi ai	
	regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi	
	di esecuzione delle attività oggetto della presente Conven-	
	zione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurez-	
	za di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e in-	
	tegrazioni.	
	Art. 13 - Oneri fiscali	
	Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a	
	registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile	
	1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4. Le spese di registra-	
	zione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la pre-	
	sente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che	
	ne farà richiesta. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa	
	Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente	
	atto sono a carico del CREA per complessivi Euro 64,00 che	

	verranno assolte dall'Ente in maniera virtuale - ai sensi	
	dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata	
	dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio	
	Gestioni Tributi.	
	Art. 14 - Foro competente	
	Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non	
	sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in	
	via esclusiva il foro di Ancona, ovvero il foro è individuato	
	secondo le norme del c.p.c.	
	La presente convenzione viene sottoscritta digitalmente ai	
	sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 2-	
	bis, Legge 241/90, e trasmessa mediante Posta Elettronica	
	Certificata.	
	Art. 14 - Trattamento dati personali	
	Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i	
	dati forniti o comunque raccolti in relazione alla presente	
	Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo cor-	
	rettezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità	
	della Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e	
	dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.	
	Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti	
	si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del	

Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.
--

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

AMAP	CREA
Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca	Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivai-smo